

STATUTO

**LECHER RICERCHE E ANALISI
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALZANO VE VIA ROMA 145

Numero REA: VE - 225237

Codice fiscale: 02560930279

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2004 - Statuto completo	2
--	---

1 - di approvare il nuovo testo di statuto sociale che composto da 29 (ventinove) articoli si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me Notaio datane ai comparsi.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 18,10 (diciotto e minuti dieci).

Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per una intera facciata e sin qui di questa seconda.

F.to GIORGIO TONOLO - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

ALLEGATO "A"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
«LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L.»

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Salzano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

E' facoltà dell'organo amministrativo istituire e sopprimere - in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea - filiali, succursali, agenzie, uffici amministrativi e altre unità locali operative, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato spetta all'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) compreso, salvo proroga o anticipato scioglimento deciso dall'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

La società, nel rispetto della normativa vigente, ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la gestione di analisi di laboratorio chimico e microbiologico, di rifiuti industriali, urbani, agricoli e zootecnici, il controllo dell'inquinamento atmosferico, igienico ambientale nonché la gestione di analisi merceologiche in generale di qualunque sia la loro provenienza, nonché l'esecuzione di monitoraggi ambientali (rumore, acqua, aria, suolo);
- b) lo studio, la ricerca, la progettazione, l'acquisizione e la cessione di tecnologie, processi, brevetti e formule in genere nel settore della protezione ambientale e del trattamento delle acque e sostanze di rifiuto e di ogni agente inquinante in generale anche al fine di eventuale riutilizzazione ed estrazione di elementi in esso contenuti;
- c) lo studio e la ricerca per la realizzazione di sistemi di produzione di impianti di depurazione in genere, la ricerca per la realizzazione di nuovi sistemi e processi di depurazione, l'acquisizione e la cessione di know-how sempre nel settore della depurazione e

que natura aventi oggetto analogo, affine, complementare e/o connesso al proprio;

- rilasciare fideiussioni, avalli e concedere garanzie, anche reali, sotto qualsiasi forma a favore di terzi, nell'interesse proprio ovvero di società partecipate;

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti in albi professionali, collegi o ordini e, per le attività di natura finanziaria, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per ogni e qualsivoglia rapporto con la società e tra essi, è quello risultante dai libri sociali ovvero a quello diverso, successivamente comunicato dalla società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 46.800,00 (quarantaseimilaotto-cento/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Il capitale potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge, riservando ai soci il diritto di opzione in proporzione alle quote possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, ovvero mediante obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

A garanzia degli obblighi assunti il socio dovrà prestare polizza di assicurazione o fideiussione bancaria nelle modalità di legge, ovvero potrà versare il corrispondente importo in denaro presso la società a titolo di cauzione infruttifera.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni della società è soggetto al diritto di prelazione («Diritto di Prelazione») degli altri soci, a norma di quanto segue.

7.1. Il socio che intenda trasferire tutta o parte della propria partecipazione (di seguito «Socio Alienante») informerà immediatamente l'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno (inviata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, se costituito) della sua intenzione di trasferire la partecipazione o una sua parte, indicando il nominativo del potenziale acquirente, il prezzo offerto, le condizioni di pagamento e le modalità di trasferimento (di seguito detta comunicazione del Socio Alienante all'organo amministrativo: «Proposta di Trasferimento»).

7.2. Ogni comunicazione del Socio Alienante all'organo amministrativo dell'intenzione di trasferire tutta o parte della propria partecipazione eseguita in difformità da quanto previsto al paragrafo che

precede sarà nulla e priva di efficacia.

Entro quindici giorni dalla data in cui avrà ricevuto la Proposta di Trasferimento, l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Presidente") la comunicherà agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (di seguito «Prima Offerta di Prelazione»).

Ogni socio potrà esercitare il Diritto di Prelazione in proporzione alla partecipazione posseduta alla data del ricevimento della Prima Offerta di Prelazione.

7.3. I soci che hanno il Diritto di Prelazione dovranno comunicare al Presidente o all'Amministratore unico la loro decisione di esercitare il Diritto di Prelazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste entro trenta giorni dal ricevimento della Prima offerta di Prelazione (di seguito «Prima Comunicazione di Prelazione»).

7.4. Qualora i soci che hanno il Diritto di Prelazione non lo abbiano esercitato per tutta la partecipazione in Prelazione, il Presidente o l'Amministratore unico, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata alle poste entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7.3 che precede (di seguito «Seconda Offerta di Prelazione»), comunicherà ai soci che abbiano inviato la Prima Comunicazione di Prelazione (di seguito «Soci Acquirenti») la parte di Partecipazione in Prelazione per la quale non è stato esercitato il Diritto di Prelazione (di seguito «Partecipazioni Non Prelazionate»).

Ciascuno dei Soci Acquirenti avrà il Diritto di Prelazione su tutte le Partecipazioni Non Prelazionate e dovrà comunicare al Presidente o all'Amministratore unico la sua decisione di esercitarlo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste entro trenta giorni successivi al ricevimento della Seconda Offerta di Prelazione (di seguito «Seconda Comunicazione di Prelazione»).

7.5. Qualora, anche a seguito della Seconda Offerta di Prelazione, il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato per tutta la Partecipazione in Prelazione, la Prima Offerta di Prelazione e la Seconda Offerta di Prelazione perderanno ogni efficacia e il Presidente o l'Amministratore unico ne darà comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno al Socio Alienante.

7.6. Qualora, eventualmente anche a seguito della Seconda Offerta di Prelazione, il Diritto di Prelazione sia esercitato per tutta la Partecipazione in Prelazione, il Presidente o l'Amministratore unico comunicherà al Socio Alienante che il Diritto di Prelazione è stato esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste entro trenta giorni dal ricevimento della Prima Comunicazione di prelazione ovvero della Seconda Comunicazione di Prelazione (di seguito «Comunicazione di Avvenuta Prelazione»).

Una copia di detta lettera sarà inviata anche ai Soci Acquirenti.

7.7. Il prezzo della Partecipazione e le condizioni del suo trasferimento in Prelazione sarà quello indicato nella Proposta di Trasfe-

rimento.

7.8. Tutte le comunicazioni dal Presidente o dall'Amministratore unico ai Soci ed ai Soci Acquirenti così come tutte le comunicazioni dai Soci Acquirenti al Presidente o all'Amministratore unico, dovranno essere contestualmente inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Socio Alienante.

7.9. Il Socio Alienante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Presidente o all'Amministratore unico, potrà revocare la Proposta di Trasferimento fino a che il Presidente o l'Amministratore Unico non abbia ricevuto la Seconda Comunicazione di Prelazione ovvero non sia scaduto il relativo termine di cui all'articolo 7.4 secondo paragrafo.

7.10. Nel caso in cui il Diritto di Prelazione sia esercitato, il trasferimento della Partecipazione in Prelazione (di seguito «Trasferimento») avrà luogo entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Socio Alienante della Comunicazione di Avvenuta Prelazione. Se del caso, le Partecipazioni Non Prelazionate saranno ripartite fra i Soci Acquirenti che hanno esercitato il relativo Diritto di Prelazione in proporzione alla partecipazione posseduta alla data di ricevimento della Prima Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui, nel periodo necessario per dare adempimento a quanto previsto nelle clausole che precedono e prima del Trasferimento, siano distribuiti utili, il prezzo della Partecipazione in Prelazione sarà diminuito di una somma pari agli utili distribuiti e pagati al Socio Alienante.

7.11. Qualora:

- a) a seguito della comunicazione del Presidente o dell'Amministratore unico della Proposta di Trasferimento alcuno dei soci che hanno il Diritto di Prelazione non lo abbia esercitato entro il termine di cui all'articolo 7.3 che precede ovvero,
- b) qualora il Presidente o l'Amministratore unico non invii al Socio Alienante la Comunicazione di Avvenuta Prelazione nel termine di cui all'articolo 7.6 ovvero
- c) qualora, per qualsivoglia motivo a lui non imputabile, il Socio Alienante non abbia ricevuto la Comunicazione di Avvenuta Prelazione entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento da parte del Presidente o dell'Amministratore Unico della Proposta di Trasferimento, il Socio Alienante potrà liberamente vendere la Partecipazione in Prelazione alla persona indicata nella Proposta di Trasferimento.

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o parte di esse potrà essere eseguito anche in mancanza delle formalità sopra descritte nel caso in cui gli altri soci dichiarino per iscritto di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione per la propria quota.

Articolo 8 - Prestazioni accessorie

L'Assemblea dei soci potrà deliberare, ai sensi dell'articolo 2345 C.C., l'emissione o la trasformazione di quote normali in quote cui sia connesso l'obbligo, a carico del socio intestatario, di prestare la propria attività, anche non esclusiva, a partire dalla data della delibera medesima, quale amministratore e/o dipendente presso la società per la du-

rata ed il compenso che l'assemblea stessa deciderà. L'assemblea deciderà pure sulle modalità di trasferimento delle quote con prestazioni accessorie e sulla eliminazione del vincolo sulle quote stesse.

TITOLO III
ASSEMBLEA

Articolo 9 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazioni assembleari. Esse, se prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la determinazione della struttura e la nomina dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. lo scioglimento anticipato della società;
7. la nomina del liquidatore e i criteri di svolgimento della liquidazione;
8. la revoca dello stato di liquidazione;
9. l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata;
10. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese e società comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
11. tutte le altre decisioni ad essa demandate dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve altresì convocare l'Assemblea dei soci quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea si riunisce anche fuori dal Comune in cui ha sede legale la società, purché in Italia. Ove prescritta dalla legge e qualora l'organo amministrativo ritenga opportuno l'intervento del notaio, l'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci al domicilio risultante dai libri sociali.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo allo scopo della convocazione, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci,

dagli amministratori e dai sindaci alla società. In tali casi, è necessario che il mezzo di convocazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi detto ricevimento in forma scritta.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore e diversa di seconda convocazione, comunque non successiva di 30 (trenta) giorni dalla data di prima convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea andasse deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci

La presidenza dell'Assemblea dei soci spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In loro mancanza o impedimento, la presidenza spetta alla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza del capitale sociale rappresentato; con la medesima maggioranza è nominato un segretario anche non socio.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile, per tutti i partecipanti, intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tali luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze da conservare negli atti della società.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Articolo 12 - Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevo-

li, astenuti e dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13 - Diritto di voto e deleghe

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci e ciò vale anche nel caso che siano scadute o divenute inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestata, ai sensi dell'articolo 2466, comma 5, del Codice civile.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare liberamente in Assemblea, anche da soggetto non socio.

La delega deve essere scritta e deve essere conservata agli atti della società.

Articolo 14 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, personalmente o per delega, rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, è regolarmente costituita e decide con il voto favorevole dei soci che rappresentano, personalmente o per delega, la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 del Codice civile è in ogni caso richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO IV **AMMINISTRAZIONE**

Articolo 15 - Organo amministrativo

La società è amministrata, su decisione dell'Assemblea dei soci in sede di nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

La nomina dell'Amministratore unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea dei soci.

L'Amministratore unico e i membri del Consiglio di Amministrazione, salvi i requisiti previsti dalla legge, possono essere anche non soci.

L'Amministratore unico e i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è costituito il nuovo organo amministrativo.

L'Amministratore unico e i membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore unico o uno o più amministratori, la sostituzione è regolata dall'articolo 2386 del Codice civile.

Articolo 16 - Membri del Consiglio di Amministrazione e Amministratori delegati

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un presidente, che presiede le adunanze del Consiglio, e un vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento. In assenza o impedimento anche del vice presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Qualora lo reputi necessario, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più Amministratori delegati, nominati tra i propri membri, che durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, direttori, istitori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione, per le proprie riunioni, nomina un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 17 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da oltre metà dei suoi membri.

In questo caso, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero altrove, purché in Italia o in località di paesi aderenti all'Unione Europea, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

E' data facoltà anche all'Amministratore delegato di convocare il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione avviene mediante avviso spedito al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali può aver luogo almeno 24 ore prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue decisioni sono valide, anche in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, ed accettano di discutere e decidere sull'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti parteci-

panti;

- che sia possibile, per tutti i partecipanti, intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Detto organo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Articolo 19 - Rappresentanza e firma

L'Amministratore unico ha la rappresentanza e la firma della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza e la firma della società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza e la firma della società spetta anche a ciascun Amministratore delegato nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 20 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un emolumento da determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci per ogni esercizio, fino a modifica.

L'Assemblea dei soci potrà decidere di attribuire un'indennità di cessazione della carica per gli amministratori da accantonarsi ad apposito fondo di quiescenza.

Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto della nomina, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato.

Articolo 21 - Controllo dei soci non amministratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di ricevere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Affinché non si determini ostacolo alla normale attività amministrativa e all'ufficio contabilità, tale diritto potrà essere esercitato dai soci previo preavviso scritto all'organo amministrativo che fisserà una data entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della richiesta e nel normale orario di ufficio.

Qualora al socio o al professionista di sua fiducia necessitasse un periodo maggiore rispetto al primo accesso, lo stesso verrà fissato di comune accordo con l'organo amministrativo.

Fanno carico al socio le spese per il professionista di sua fiducia, per ogni eventuale copia della documentazione richiesta e per ogni altra spesa derivante dalla verifica.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, ove nominato per obbligo di legge o per decisione dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri dei cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita il controllo contabile; in relazione a ciò, il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dal presente Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VI

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

Articolo 23 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I versamenti e i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Salvo diversa determinazione, i succitati versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

TITOLO VII

TITOLI DI DEBITO

Articolo 24 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile.

L'emissione è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La società può emettere titoli di debito per una somma non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi;
- se il diritto agli interessi e al rimborso del capitale dei sottoscrittori sia subordinato al soddisfacimento di altri creditori della società.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Bilancio d'esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine - comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale - qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 26 - Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo, salva diversa decisione, verrà ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute.

TITOLO IX**SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE****Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi per qualsiasi motivo, ragione o causa allo scioglimento della società, l'Assemblea dei soci nominerà un liquidatore e stabilirà le modalità della liquidazione, con osservanza delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO X**CONTROVERSIE SOCIALI****Articolo 28 - Clausola compromissoria**

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra questi e la società, gli amministratori e i liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina nel più breve tempo possibile dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il Presidente del Tribunale provvederà altresì a designare il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della società.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e deciderà secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

TITOLO XI**DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 29 - Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia.